



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

FAQ – ULTERIORI CHIARIMENTI AUTOMATICI

I. L’emanazione del nuovo Testo Unico dei Servizi Audiovisivi (GU n. 293 del 10 dicembre 2021) comporta implicazioni interpretative del Decreto in oggetto?

L’emanazione del nuovo TUSMAR non ha implicazioni dirette sulla corretta interpretazione del decreto n. 251 del 15 luglio 2021 ovvero sulla qualifica dei soggetti della filiera in esso contemplati. Tuttavia, i rimandi del precitato decreto agli articoli del previgente TUSMAR non sono più conformi, essendo le definizioni del TUSMAR contemplate all’art. 3 in luogo dell’art. 2.

Art.2, com.5, lett f), punto 2)

II. Si richiedono informazioni rispetto all’avvenuta pubblicazione del decreto per l’individuazione di *altri fornitori* ai fini della prima messa a disposizione del pubblico per le opere televisive e web e chiarimenti sulla correlazione dello stesso con quanto riportato all’Art. 14 della legge n. 220 del 2016.

Il decreto relativo all’individuazione “*di altri fornitori ai fini della prima messa a disposizione del pubblico per le opere televisive e web*” non è stato ancora adottato. Sono in corso interlocuzioni con le Associazioni di categoria.

Art.5, com. 3 + Art.7, commi 2, 3 e 4

III. Nel caso di aggiornamenti di domande relative ad annualità precedenti - consapevoli che i risultati culturali e artistici connessi alla natura dell’opera (documentario, giovani autori, etc) generino punteggi solo una volta nella domanda di primo sfruttamento - si richiede conferma che tali risultati debbano essere nuovamente indicati anche nella domanda di aggiornamento e che saranno esclusi d’ufficio al momento del calcolo del punteggio finale. Si fa questa richiesta



Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/a 00185 Roma RM
+39 066723.3235-3400-3401
PEC: mbac-dg-ca@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-ca@beniculturali.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

in considerazione del fatto che il possesso di alcuni di questi parametri intrinseci all'opera dovranno essere autodichiarati ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000.

I risultati relativi all'opera già dichiarati nelle precedenti annualità, anche se hanno generato punteggio, dovranno essere riproposti nelle domande successive. I predetti risultati saranno ovviamente esclusi automaticamente dalla piattaforma ai fini della quantificazione del contributo automatico.

Art.7, com. 1,

IV. Si segnala che nel testo del Decreto, relativamente ai risultati economici delle opere cinematografiche, televisive e web, non si fa riferimento ai risultati legati alla distribuzione internazionale tra i parametri che costituiscono punteggio per i produttori e che gli stessi sono presenti sia nelle tabelle allegate al decreto sia nella modulistica.

Come già segnalato nel chiarimento pubblicato in costanza dell'apertura delle domande 2020, risultati 2019, "ai fini della presentazione dei risultati cessione diritti estero, le opere cinematografiche potranno fare riferimento alle indicazioni contenute nella tabella 1 A, punto 3, allegata al D.M. 251 del 15 luglio 2021". Il risultato cessione diritti estero per i produttori è, quindi, riconosciuto anche ai sensi del nuovo decreto.

Art.7, com. 1, lettera a)

IV.1 Si richiede conferma che per Costo Industriale si intende la somma del Costo di produzione e dei costi di distribuzione nazionale ed internazionale.

Si conferma



Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/a 00185 Roma RM
+39 066723.3235-3400-3401
PEC: mbac-dg-ca@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-ca@beniculturali.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

IV.2 In merito al punteggio incrementale dato dal rapporto tra l'incasso totale in sala e il costo industriale, si richiede in prima battuta un chiarimento se tale incremento debba essere applicato una sola volta, come avviene per altri parametri, oppure possa generare risultato in tutte le annualità in cui è stato realizzato un incasso in sala. Qualora fosse applicabile una sola volta, si richiedono indicazioni sull'annualità di competenza del risultato, al fine di non penalizzare le opere cinematografiche la cui data di prima diffusione in sala sia avvenuta a fine anno, garantendo un'equa distribuzione dell'incremento di punteggio svincolandolo dalla data di uscita in sala. Sarebbe possibile prevedere il primo inserimento anche in annualità successive a quella di prima diffusione?

La maggiorazione derivante dal rapporto tra incasso sala e costo di produzione e distribuzione nazionale e internazionale, è riconosciuta una sola volta a distribuzione conclusa. Pertanto, si conferma che l'inserimento dell'incasso lordo totale può avvenire anche in annualità successiva a quella di prima diffusione.

Art.7, com. 1, lettera b)

IV.3 In considerazione dell'introduzione del principio della "competenza" in sostituzione di quello per "cassa" adottato nei decreti precedenti si richiedono indicazioni su come poter inserire quei risultati che non erano computabili nelle domande precedenti perché non incassati e che non sono computabili nelle nuove domande perché inseriti in bilanci precedenti al 2019.

I valori economici che non sono stati dichiarati nelle domande relative ai risultati 2017 e 2018 poiché non incassati, potranno essere dichiarati con la domanda relativa all'annualità in cui sono stati effettivamente incassati.



Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/a 00185 Roma RM
+39 066723.3235-3400-3401
PEC: mbac-dg-ca@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-ca@beniculturali.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

Art.7, com. 1, lettera b)

IV.4 L'articolo in oggetto sembra prendere in considerazione la sola fattispecie di un produttore che venda i diritti per lo sfruttamento in Italia delle opere cinematografiche (diversi dal Theatrical) ad un fornitore di servizi di media audiovisivi ai fini della successiva diffusione, attraverso le piattaforme di cui ha la responsabilità editoriale, presso il pubblico residente in Italia. Questa interpretazione andrebbe ad escludere dai risultati ammissibili alcune fattispecie tipiche delle negoziazioni dei diritti sul mercato italiano, diffuse sia tra le grandi società di produzione sia tra le più piccole (che non avrebbero nessuna forza contrattuale per trattare quei diritti direttamente con l'emittente o il fornitore SMAV). Non sembrerebbero infatti ammissibili i ricavi generati da un contratto nel quale il contraente del produttore audiovisivo non sia un fornitore SMAV ma un distributore nazionale a cui la società di produzione dia mandato per la negoziazione di alcuni diritti, più diffusamente Diritti PAY TV e SVOD. Si tratta di risultati innegabilmente realizzati dall'opera che generano flussi di ricavi inseriti nel bilancio del produttore audiovisivo le cui scritture contabili derivano dal rapporto con la controparte distributore e non con il fornitore SMAV. Non sembrerebbero inoltre ammissibili quei ricavi generati da un contratto nel quale il contraente del produttore sia un fornitore SMAV che acquisti, a titolo oneroso, alcune tipologie di diritti non necessariamente ai fini della diffusione dell'opera attraverso le piattaforme di cui ha la responsabilità editoriale ma per una negoziazione successiva ad un altro fornitore SMAV che diffonderà l'opera sulle sue piattaforme presso il pubblico residente in Italia. Anche in questo caso si tratta di punteggi generati dall'opera audiovisiva, di scritture contabili e ricavi iscritti a bilancio del produttore in forza del contratto con il suo acquirente.

Ai produttori sono riconosciuti punteggi sulla base dei ricavi inseriti in bilancio derivanti da transazioni con fornitori di servizi media audiovisivi relativi all'acquisto dei diritti di utilizzazione e sfruttamento economico dell'opera cinematografica ai fini della successiva diffusione, attraverso le piattaforme di cui hanno la responsabilità editoriale.

Ai fini del riconoscimento del punteggio di cui sopra, non è richiesto che la contrattazione avvenga direttamente tra il produttore e il fornitore di servizi media audiovisivi con responsabilità editoriale.



Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/a 00185 Roma RM
+39 066723.3235-3400-3401
PEC: mbac-dg-ca@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-ca@beniculturali.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

Tuttavia, sono validi solo quei ricavi riconducibili inequivocabilmente alle transazioni con un fornitore di servizi media audiovisivi che diffonda l'opera attraverso piattaforma di cui ha responsabilità editoriale, anche per negoziazione successiva.

IV.5 Vi chiediamo di voler chiarire se ai fini del computo del punteggio sono riconosciuti anche i ricavi derivanti dalle cessioni a società controllate o collegate a fornitori di servizi media audiovisivi (ad esempio le cessioni a Rai Cinema, come società del gruppo Rai).

Si conferma

IV.6 Inoltre, sono riconosciuti i ricavi derivanti dalle cessioni che vengono fatte dal produttore a fornitori di servizi media audiovisivi tramite mandatari, come nel caso delle società di distribuzione?

Si conferma. Si veda la risposta al quesito di cui al punto IV.4

IV.7 Infine, nel caso la cessione dei diritti SMAV ad un fornitore di servizi media audiovisivi sia effettuata insieme ad altri diritti a fronte di un valore economico complessivo che non distingue la valorizzazione dei singoli diritti è possibile riportare tale valore complessivo nella tabella relativa alla cessione dei diritti SMAV?

Si conferma

Art. 10, comma 1, lett. a) e b)

V. La questione sopra rappresentata in riferimento all'art. 7, com. 1, lettera b), nel caso delle domande di contributo automatico per la distribuzione internazionale ha un doppio peso, in quanto l'impossibilità di riportare tali ricavi nei risultati economici sia in occasione delle domande precedenti perché non incassati, sia nelle nuove domande perché non iscritti a bilancio nel 2019, porta anche all'esclusione dei relativi Paesi esteri oggetto dei medesimi ricavi dal parametro "Numero Paesi esteri".

Sulla base del dettato del precedente decreto automatici 342 del 31 luglio 2017, il risultato "Numero paesi esteri" è stato riconosciuto anche prima dell'incasso effettivo degli introiti. Invero, ai fini del



Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/a 00185 Roma RM
+39 066723.3235-3400-3401
PEC: mbac-dg-ca@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-ca@beniculturali.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

riconoscimento del parametro *de qua*, è stata ritenuta sufficiente la licenza a titolo oneroso prevista nei contratti di vendita e prevendita estero, come espressamente indicato nella tabella 5, punto 2. In considerazione di ciò si ritiene che non possa concretizzarsi la criticità rilevata.

Art.13, comma 2 + Art. 14, commi 3, 4 e 5

VI. Ferma restando la necessità di garantire la quota di contributo automatico riservata agli autori, il fatto che questo costituisca requisito per la richiesta di reinvestimento del contributo stesso rende il versamento di tale quota da parte del produttore il riconoscimento nei confronti dell'autore di un contributo ancora non incassato. Questa quota risulterebbe quindi essere l'anticipo di una competenza che, in forza della sua aleatorietà e incertezza, non può essere anticipata dal produttore che potrebbe, per vari motivi, mai incassare il contributo del quale avrebbe però già devoluto la percentuale dovuta all'autore sulla base del Decreto. Questa circostanza creerebbe un'incongruenza dal punto di vista civilistico e bilancistico poiché il costo in questione avverrebbe a fronte di un contributo bilancisticamente non esistente. Pertanto proponiamo che l'adempimento della disposizione di cui all'Art. 14 comma 3 venga richiesto non come requisito per la presentazione della richiesta di reinvestimento, ma per la liquidazione del contributo stesso, e quindi parametrato non sugli importi accreditati nella posizione contabile dell'impresa di produzione, ma sul valore del reinvestimento man mano effettuato dalla stessa. In alternativa la percentuale riservata agli autori potrebbe essere considerata come "automaticamente reinvestita" e quindi liquidabile da parte della Spett.le Direzione Generale al produttore già dal momento dell'adempimento stesso della disposizione per l'interezza della percentuale dovuta. Un'ulteriore possibilità potrebbe prevedere l'inserimento all'interno della modulistica di richiesta del contributo automatico per l'annualità di competenza, una specifica pagina dedicata agli autori nella quale inserire i dati necessari per permettere alla Spett.le Direzione Generale di erogare la quota di competenza agli autori in autonomia e con le stesse tempistiche e modalità riservate ai produttori.



Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/a 00185 Roma RM
+39 066723.3235-3400-3401
PEC: mbac-dg-ca@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-ca@beniculturali.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

La disposizione univoca fissata all'art. 14, comma 5, del decreto 251, nella quale è previsto che l'ammissibilità della domanda di reinvestimento è condizionata al pagamento della quota di contributo automatico riservata agli autori, non è passabile di diversa interpretazione.

Ad ogni buon conto, si precisa che prima di accreditare i contributi automatici nella posizione contabile di ciascuna società, saranno effettuati scrupolosi controlli sulla correttezza dei risultati dichiarati. Ciò significa che i contributi automatici assegnati, salvo ipotesi eccezionali, non saranno oggetto di decurtazioni.

Art. 14, comma 6, lettera a)

VII. Si richiede conferma che l'obbligo di inserimento del logo faccia riferimento ai titoli di coda in accordo con la normativa tax credit e con il decreto direttoriale relativo alle modalità di reinvestimento dei contributi automatici.

Si conferma

Art. 17, comma 1

VIII. Per i film che hanno ottenuto la deroga all'uscita sala, è previsto che il valore dei ricavi derivanti dalla cessione dei diritti di utilizzazione economica ai fornitori SMAV "è equiparato agli incassi realizzati nella sala cinematografica." Questo significa che il valore dei ricavi derivanti dalla cessione dei diritti ad un fornitore di servizi di media audiovisivi vada inserito sia nella scheda "Incassi in sala" che in quella di "cessione diritti SMAV in Italia, oppure solo per uno dei due parametri? Tra l'altro è anche possibile che i due risultati vengano raggiunti in annualità differenti, come nel caso in cui un film che è stato preventuduto ad un fornitore SMAV nel 2019 (e i cui ricavi sono stati corrisposti al produttore nel 2019), e che successivamente nel 2020 lo stesso film abbia ottenuto la deroga all'uscita sala in virtù della prima diffusione attraverso il medesimo fornitore SMAV. In tal caso, nel corso della finestra relativa ai risultati 2019, tali ricavi potrebbero essere inseriti alla voce "Cessione diritti SMAV in Italia" e in occasione della prossima finestra relativa ai risultati 2020, possono essere inseriti



Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/a 00185 Roma RM
+39 066723.3235-3400-3401
PEC: mbac-dg-ca@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-ca@beniculturali.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

alla voce “Incasso sala”, come previsto dal citato comma del DM. Chiediamo un riscontro sulla correttezza di questa interpretazione.

Il valore dei ricavi derivanti dalla cessione dei diritti di utilizzazione economica ai fornitori di servizi di media audiovisivi va dichiarato una sola volta. Per le sole opere cinematografiche che hanno usufruito della deroga all’uscita in sala prevista dai decreti ministeriali 4 maggio 2020, 11 giugno 2020, 28 ottobre 2020, il predetto valore può essere dichiarato nel parametro “Incassi in sala”. Pertanto, si precisa che non è corretta l’interpretazione di cui sopra. Il risultato non può essere duplicato.

IX. Con il nuovo decreto è consentito l’accesso alle coproduzioni minoritarie cinematografiche e alle opere audiovisive di coproduzione/associazione produttiva. Si prega confermare se siano eleggibili solo le opere con visto censura per la sala / prima messa in onda per l’emissione TV successiva al 01.01.2019, oppure concorrano i risultati 2019 anche delle opere con visto censura / prima messa in onda entro l’entrata in vigore della legge, quindi dal 01.01.2017

Si conferma che sono eleggibili solo le opere con visto censura per la sala / prima messa in onda per l’emissione TV successiva al 31.12.2018.

Richieste chiarimenti Modulistica on-line:

X. Al fine di esplicitare l’applicazione della deroga di cui all’Art. 5, com. 4 del DM sarebbe utile inserire nella modulistica delle domande del distributore internazionale e dell’editore HE, alla scheda “ Ulteriori dati dell’opera”, non solo la data del nulla osta ma anche quella di prima vendita diritti.

Si ringrazia del suggerimento e provvederemo ad adeguare la scheda nei termini indicati.



Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/a 00185 Roma RM
+39 066723.3235-3400-3401
PEC: mbac-dg-ca@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-ca@beniculturali.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

X.1 Si segnala un probabile refuso all'interno della modulistica delle domande di produzione (sia cinematografica che televisiva). Nella scheda MERCATI è presente il campo "Contratto sottoscritto prima della selezione: sì/no" la cui compilazione è obbligatoria, sebbene, stando alle tabelle allegate al DM, tale opzione dovrebbe essere richiesta solo nelle domande di distribuzione nazionale e internazionale, non in quelle di produzione. (è palesemente un refuso, basta quello che è già scritto).

Si informa che il refuso è stato già eliminato.



Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/a 00185 Roma RM
+39 066723.3235-3400-3401
PEC: mbac-dg-ca@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-ca@beniculturali.it